



Bando per la concessione di contributi alle imprese della provincia di Ravenna per l'ottenimento di certificazioni ambientali e sociali - anno 2020

Art. 1 Finalità

La Camera di Commercio di Ravenna promuove, mediante la concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento, l'adozione da parte delle imprese della provincia di Ravenna, di sistemi di gestione ambientale, di responsabilità sociale o di certificazione di prodotto.

Il presente bando è emanato ai sensi del regolamento Generale per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori di cui alla delibera di Consiglio n. 4 del 19/04/2018, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici.

Art. 2 - Ambiti di intervento

1. Sono ammessi al finanziamento gli interventi finalizzati all'ottenimento, nel corso del 2020, di uno o più dei seguenti schemi certificativi:
 - sistemi di gestione ambientale conformi alle norme UNI EN ISO 14001 e 13009 e al Regolamento "EMAS" (Regolamento CE n. 1221/2009/CE del 25 novembre 2009);
 - sistema di gestione della responsabilità sociale secondo la norma "SA 8000" e certificazione sociale Social Footprint Product (SFP);
 - marchi di qualità ecologica "ECOLABEL" (Regolamento C.E. n. 66/2010), EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto - ISO/TR 14025:2000) e Remade in Italy accreditato presso Accredia;
 - effettuazione di analisi del ciclo di vita (LCA) per prodotti realizzati o commercializzati con conseguente certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14040.

Art. 3 – Risorse e ammontare del contributo

1. Le risorse stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 10.000,00.
2. I contributi avranno un importo unitario massimo di euro 3.000,00 e non potranno superare il 40% delle spese ammissibili.
3. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
4. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 4 Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato

1 Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.



1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"² non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari³.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Art. 5 - Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le singole imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - a. siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014⁴;
 - b. abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ravenna; le UI dovranno risultare iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Ravenna a far data da almeno 12 mesi prima della data di presentazione della domanda di contributo. Saranno escluse le UI classificate come magazzino o deposito;
 - c. siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d. siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e. non si trovassero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019⁵;

2 Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

3 Nel caso in cui l'aiuto sia concesso in data anteriore al 12 agosto 2020, sarà necessario acquisire la dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti de minimis fruiti dall'impresa unica soltanto delle imprese il cui esercizio finanziario inizia nel periodo intercorrente tra la data di concessione e l'11 agosto 2020. In tutti gli altri casi, salvo necessità istruttorie, si ricorrerà in via esclusiva alla visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti.

4 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

5 In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.



- f. abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- g. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Ravenna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 .

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico. Nel caso in cui le spese siano sostenute per più unità locali dislocate in provincia di Ravenna l'impresa dovrà presentare un'unica domanda rendicontando tutte le spese delle Ul.

Articolo 6 - Spese ammissibili

Per gli interventi sopra citati, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, con riferimento, esclusivamente, a certificazioni e marchi ottenuti per la prima volta nel corso dell'anno 2020, sostenute a partire dai 15 mesi precedenti la data della certificazione/marchio:

- spese di formazione del personale;
- spese di consulenza;
- spese per la certificazione, registrazione o relative al rilascio della concessione del marchio ecologico

Tali spese non devono essere riconducibili in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell'impresa, né ad adempimenti ad obblighi di legge (esempio: adeguamento alle normative sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, alla normative poste a tutela dell'ambiente, ecc.). La correlazione delle spese rispetto agli obiettivi del presente regolamento deve essere evidenziata dalle causali delle copie delle fatture. Non saranno ammesse spese connesse a rinnovi.

Le spese possono essere sostenute a partire dai 15 mesi precedenti la data di partenza della validità della certificazione/marchio ottenuta e fino alla data di presentazione della domanda di contributo (farà fede per il calcolo la data della fattura di spesa).

I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi ed ogni altra imposta e/o onere accessorio.

Le consulenze esterne per la realizzazione delle attività dovranno essere chiaramente connesse alla realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico. Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato tra imprese ed il soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di semplice scrittura privata)/offerta/preventivo in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività di consulenza con le attività per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione di consulenza.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Non sono ammesse le autofatture.

Articolo 7 - Cumulo

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
- con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

Articolo 8 – Presentazione delle domande

A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse **esclusivamente in modalità telematica**, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle **ore 8:00 del 1/09/2020 e fino al 15 febbraio 2021**. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande.

Per partecipare al presente bando occorre inviare, a pena di esclusione:

- A.** il modello BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- B.** i seguenti allegati firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa:
 - i.** modello di domanda;
 - ii.** dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.ra.camcom.it, alla sezione contributi) firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa e l'avvenuto pagamento e le sue modalità;
 - iii.** nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - iv.** relazione sugli interventi realizzati.
- C.** a seconda della tipologia di intervento realizzata si dovrà inoltre allegare:
 - 1. SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE:**
 - copia della certificazione ISO 14001, iso 13009, della registrazione emas rilasciata da un ente di certificazione accreditato.
 - 2. SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ' SOCIALE:**
 - copia del certificato di conformità alla norma SA 8000, o dello stato di applicant, rilasciato da un ente di certificazione accreditato dal sai, o della certificazione social footprint product social identity sfp accreditato certiquality, bureau veritas e dnv-g.
 - 3. MARCHI DI QUALITÀ ECOLOGICA:**



- copia del contratto d'uso del marchio ecologico rilasciato da parte di un ente terzo accreditato di cui all'art.3.

4. EFFETTUAZIONE DI ANALISI DEL CICLO DI VITA (LCA):

- copia della certificazione rilasciata da parte di un ente terzo accreditato in conformità alla norma ISO 14040.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti, che andranno evidenziate nella dichiarazione di atto notorio di cui al punto B.ii sono: bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat dei quali risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale.

Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Non verranno ammessi pagamenti in contanti.

Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.

Sul sito internet camerale www.ra.camcom.gov.it, alla voce Attività Promozionali - Contributi - contributi camerale, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 9 – Valutazione delle domande e liquidazione del contributo

- 1.** È prevista una procedura valutativa secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda; in caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
- 2.** Completata l'istruttoria delle domande pervenute da parte del competente ufficio camerale, l'ammissione dei beneficiari, la congruità e la coerenza dei progetti ed interventi realizzati rispetto alle finalità del presente bando e l'ammontare del contributo saranno determinati con atto dirigenziale, nei limiti delle somme indicate nel presente bando e nel rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute.
- 3.** La graduatoria dei soggetti beneficiari, la sintesi dei contenuti delle iniziative finanziate, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di comunicazione tramite PEC alle imprese beneficiarie e di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente camerale www.ra.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale
- 4.** È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario

dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda del contributo.

Articolo 10 – Obblighi delle Imprese beneficiarie dei contributi

I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a.** al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b.** a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c.** a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- d.** a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributo, del rating di legalità.

Articolo 11 – Controlli

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. In particolare, ai sensi del DPR 445/2000, si effettuerà, per verificare l'ammissibilità a contributo delle spese presentate un controllo documentale su un campione pari al 20% delle imprese richiedenti, mediante estrazione casuale. Alle imprese estratte sarà richiesta la presentazione delle fatture e delle quietanze di pagamento in originale.

Nel caso in cui, a seguito di controllo, vengano individuate spese non ammissibili si procederà alla revoca totale o parziale del contributo in relazione al valore di tali spese, con richiesta di restituzione dell'importo non spettante. Ove si rilevino dichiarazioni mendaci si procederà alla revoca del contributo con richiesta di restituzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 12 – Revoca del contributo

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 10;
- mancata trasmissione della documentazione integrativa entro il termine previsto;
- rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 11 per cause imputabili al beneficiario;
- esito negativo dei controlli di cui all'art. 11.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, ferme restando le eventuali responsabilità.

Articolo 13 – Responsabile Del Procedimento (Rup)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile amministrativo è il Dirigente dell'Area Economica della Camera di Commercio di Ravenna.

Articolo 14 – Regolamento Generale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolato si fa riferimento al Regolamento camerale Generale per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori di cui alla delibera di Consiglio n. 4 del 19/04/2018, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici

Articolo 15 – Norme Per La Tutela Della Privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 11) nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito



camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta protocollo@ra.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione con idonea comunicazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ravenna con sede legale in via L. C. Farini 13 P.I. e C.F. 00361270390 tel. 0544-481311, email camera.ravenna@ra.camcom.it pec protocollo@ra.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@ra.camcom.it (pec. dpo@ra.legalmail.camcom.it).

Per informazioni:

CAMERA DI COMMERCIO RAVENNA

Ufficio Orientamento al lavoro creazione d'impresa ed incentivi

viale Farini 14 48121 Ravenna

Telefono 0544 481487- 479

E-mail: sportellogenesi@ra.camcom.it

PEC: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it